

CORTE CONTI/ Annullata la condanna a risarcire l'Erario inflitta ai vertici di una Asl

L'inventario non è superfluo

Elettromedicali: lecito dividere in due appalti censimento e messa a norma



Non danneggiano l'Erario i vertici di un'azienda sanitaria che indicano due gare diverse prima per censire le apparecchiature mediche esistenti e poi per metterle a norma, appaltando i servizi a due ditte differenti. Sempre che, naturalmente, l'Asl non disponga delle necessarie risorse tecniche e strumentali per provvedere da sola.

Ad assolvere l'operato di quattro dipendenti dell'Ausl Ba/2 (i direttori generale, sanitario e amministrativo, più il dirigente dell'area Gestione del patrimonio) è stata la terza sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti (**sentenza n. 239/2006**), che ha ribaltato una pronuncia emessa nel 2004 dalla sezione della Puglia.

I quattro erano stati condannati a pagare 50mila euro in favore dell'azienda sanitaria (20mila euro il direttore sanitario e 10mila ciascuno gli altri) per aver "spezzettato" in due gare ufficiose - indette nel dicembre 1997, a distanza di 22 giorni l'una dall'altra - l'affidamento dei servizi di inventario delle attrezzature elettromedicali dell'Ausl e quelli relativi alle verifiche di sicurezza strumentali di conformità alle norme Cei 62.5. Per i magistrati di primo grado, il compenso corrisposto alla ditta che aveva effettuato il censimento, pari a 89.863 euro, rappresentava una «spesa illegittima, inutile e dannosa per l'ente», essendo superflua la verifica meramente visiva delle attrezzature rispetto all'obiettivo finale: adeguarle ai requisiti minimi di sicurezza. Tanto più che, nella sua offerta, la seconda ditta aveva precisato che avrebbe eseguito il censimento gratis.

Gli amministratori dell'Ausl hanno presentato ricorso, difendendo l'utilità dell'inventario puro e sem-

plice. E i magistrati d'appello hanno dato loro ragione. In generale, la Corte sottolinea come «il censimento e la verifica non strumentale delle apparecchiature mediche si rendeva necessario in conformità alle norme Cei 62.5 per garantire la sicurezza, la prevenzione e la salvaguardia della salute dei lavoratori, in attuazione delle prescrizioni contenute nel Dlgs 626/1994». Un'operazione tutt'altro che superflua: per mettere a norma le attrezzature, infatti, l'Ausl doveva conoscerne il numero, identificarle, codificarle, etichettarle. Insomma, «redigere un inventario, anche su supporto informatico e conoscere la funzionalità e obsolescenza» degli apparati.

Nessuna violazione del principio di buon andamento della Pa, dunque, ma anzi un'iniziativa «propedeutica all'esperimento di una successiva gara per effettuare le verifiche strumentali». Con «innegabili vantaggi» in termini di individuazione della spesa da affrontare, del tempo di intervento e delle risorse esterne da impiegare. La sezione pugliese ha «peccato» anche per un altro motivo: il suo giudizio di pregiudizio erariale «non è ancorato alla data di produzione del danno, ma a un momento posteriore». Quello in cui la ditta affidataria del secondo appalto ha dichiarato di procedere gratuitamente al censimento oggetto della prima gara. A confermare la differenza tra i due servizi, infine, ci sono i numeri: la prima verifica ha interessato tutte le 1.501 apparecchiature in uso presso le 48 strutture della Ausl; la seconda ha riguardato soltanto i presidi ospedalieri e un poliambulatorio, per un totale di 896 strumentazioni.

Manuela Perrone

CGA SICILIA

Specializzandi ante 1991 al giudice ordinario

Devono rivolgersi al giudice ordinario i medici che hanno frequentato la scuola di specializzazione prima del 1991, quando il Dlgs 257 ha introdotto le borse di studio, e che reclamano il pagamento, da parte della pubblica amministrazione, di un trattamento economico equivalente alle borse. Lo ha ribadito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (**decisione n. 467 del 28 luglio scorso**), accogliendo il ricorso del ministero dell'Istruzione e annullando per difetto di giurisdizione la sentenza n. 1012/2003 del Tar Catania.

Il tribunale amministrativo aveva dichiarato l'illegittimità del silenzio del dicastero, cui sette specialisti avevano chiesto di vedersi remunerare adeguatamente la frequenza ai corsi di formazione specialistica a tempo pieno o ridotto, avvenuta dopo l'emanazione della direttiva Ue 87/76, ma prima del Dlgs 257/1991 che l'ha recepita nel nostro ordinamento. Di conseguenza, il Tar aveva sancito l'obbligo dell'amministrazione di provvedere al pagamento.

Il ministero si è opposto, sostenendo nel ricorso al Cga che il procedimento previsto dall'articolo 2 della legge

205/2000 riguardi il silenzio della Pa in ordine all'attività provvedimentale e non possa essere usato a tutela di posizioni giuridiche che l'interessato avrebbe potuto far valere davanti al giudice ordinario.

Il Consiglio di giustizia amministrativa concorda, ricordando che l'istituto del silenzio-rifiuto non è impugnabile quando le posizioni giuridiche coinvolte siano di diritto soggettivo. Come, appunto, quelle dei medici specializzandi, ai quali le direttive 75/363/Cee e 75/363/Cee attribuiscono «un diritto perfetto a un'adeguata remunerazione». La conclusione è la stessa cui era pervenuta la Corte di Cassazione (sentenza n. 2203 del 4 febbraio 2005): «La domanda con cui il laureato in Medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione (precedentemente all'entrata in vigore del Dlgs 257/1991), chiedi la condanna della pubblica amministrazione al pagamento in suo favore del trattamento economico pari alla borsa di studio per la frequenza di detto corso spetta alla giurisdizione del giudice ordinario».

M.Per.

CORTE DI GIUSTIZIA UE

Rimborso Iva solo se l'azienda rivende beni acquistati senza poter detrarre la spesa

Negli ultimi tempi, numerose società operanti nel comparto sanitario (case di cura, cliniche ecc.) hanno intrapreso nei confronti dell'amministrazione finanziaria un contenzioso diretto a ottenere il rimborso dell'Iva assolta sugli acquisti dei beni e servizi impiegati nell'esercizio delle attività svolte.

Le naturali tesi dei ricorrenti possono essere sintetizzate così:

- le attività da essi esercitate sono esenti dall'Iva ai sensi dell'articolo 10, n. 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

- hanno versato ai propri fornitori l'Iva relativa agli acquisti di beni e servizi senza poterla portare in deduzione;

- l'articolo 17, n. 2 della direttiva n. 77/388/Cee autorizza il soggetto passivo a dedurre dall'imposta di cui è debitore l'Iva assolta sui beni che gli sono forniti e sui servizi che gli sono prestati;

- l'articolo 13, parte B) lettera c), della menzionata

direttiva impone agli Stati membri di esentare le forniture di beni destinati esclusivamente a un'attività esentata ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a deduzione;

- con sentenza del 25 giugno 1997 (causa C-45/95), la Corte di giustizia europea aveva rilevato che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi derivanti dal citato articolo 13 perché non aveva esentato dall'Iva le sud-

dette forniture di beni e servizi;

- la normativa nazionale di cui al Dpr 633/72 non consente di detrarre l'Iva né consente l'esenzione sulle forniture dei beni acquistati dai fornitori e, quindi, si pone in contrasto con quella dell'Unione europea.

L'Agenzia delle entrate, nel contrastare la pretesa, riteneva, tra l'altro, che la norma dell'articolo 13, parte B, lettera c) della VI direttiva Cee riguarda-

va solo la rivendita dei beni per i quali, al momento dell'acquisto o dell'importazione, non si è potuta detrarre l'Iva pagata e che il successivo articolo 17 consentiva la detrazione dell'imposta assolta al momento dell'acquisto o dell'importazione di beni e servizi solo nella misura in cui tali beni sono impiegati ai fini di operazioni imputabili.

Una sentenza della sezione XXVI della Commissione tributaria provinciale di Napoli - che senza entrare nel merito della questione posta all'attenzione dei giudici, aveva accolto una preliminare eccezione dell'Agenzia delle Entrate circa il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente - poneva in evidenza che, da un'attenta lettura della prima parte dell'articolo 13, parte B), lettera c), della VI direttiva Cee del 17 maggio 1977 e della sentenza del 25 giugno 1997 (causa C-45/95), invocata dalla ricorrente, si evinceva abbastanza chiaramente come l'esenzione della fornitura di un bene fosse subordinata alla presenza di due condizioni:

1) che il bene sia desti-

nato «esclusivamente a un'attività esentata»;

2) che il bene ceduto non abbia «formato oggetto di un diritto a deduzione».

La Commissione concludeva, pertanto, che l'ipotesi prevista dalla direttiva riguardava la rivendita di un bene effettuata da un soggetto (per esempio una struttura sanitaria) che non aveva potuto detrarre l'Iva assolta al momento del suo acquisto.

L'interpretazione proposta trova puntuale riscontro nella recente **ordinanza della Corte di giustizia Ue del 6 luglio 2006** relativa a due procedimenti riuniti per ragioni di connessione.

La Corte era stata investita, in via pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 234 del Trattato, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli e dalla Commissione tributaria regionale di Firenze.

I giudici del rinvio chiedevano se l'esenzione dell'Iva prevista dalla prima parte dell'articolo 13, parte B, lettera c), della sesta direttiva riguardasse l'imposta pagata a monte all'atto dell'acquisto di beni diretti a essere esclusiva-

mente destinati a una delle attività considerate dallo stesso articolo o se tale esenzione si applicasse unicamente nel caso della rivendita di tali beni.

La Corte, richiamando un proprio costante orientamento giurisprudenziale, sottolinea che le esenzioni di cui all'articolo 13 della sesta direttiva devono essere interpretate restrittivamente, poiché costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi o cessione di beni effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.

Per quanto riguarda, in particolare, la prima parte dell'articolo 13, parte B, lettera c), la Corte pone in evidenza che la norma, per il principio della neutralità del tributo, permette di evitare che la rivendita di beni, preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un'attività esentata, il quale ha versato l'Iva in

maniera definitiva senza possibilità di detrarre, formi oggetto di una nuova imposizione.

Conseguentemente la Corte dichiara che «la prima parte dell'articolo 13, parte B, lettera c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/Cee, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto - base imponibile uniforme, deve essere interpretata nel senso che l'esenzione da es-

sa prevista si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un'attività esentata in forza di detto articolo, in quanto l'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione».

Ennio Grassini
 Avvocato
www.dirittosanitario.net